



COMUNE DI DUALCHI

**Regolamento per l'affidamento in
economia di lavori forniture servizi**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2014

INDICE

ARTICOLO 1- Oggetto del regolamento

ARTICOLO 2- Modalità di esecuzione in economia

ARTICOLO 3 - Lavori in economia

ARTICOLO 4 - Ulteriori lavori in economia

ARTICOLO 5- Forniture in economia

ARTICOLO 6- - Servizi in economia

ARTICOLO 7- Acquisizione in economia in casi particolari

ARTICOLO 8 - Servizi tecnici acquisibili in economia

ARTICOLO 9 - Modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 1. comma 2- e (40.000 Euro)

ARTICOLO 10 - Modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 1. comma 2- e (40.000 Euro)

ARTICOLO 11 - Verifica della prestazione

ARTICOLO 12 - Termini e modalità di pagamento

ARTICOLO 13- Modalità di affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore alla soglia art. 1. comma 2- g (40.000 Euro)

ARTICOLO 14 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

ARTICOLO 15- Procedura per l'esecuzione dei lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario

ARTICOLO 16- Divieto di frazionamento

ARTICOLO 17- Responsabile del procedimento

ARTICOLO 18- Contabilizzazione dei lavori in economia

ARTICOLO 19- Lavori non contemplati nel progetto

ARTICOLO 20- Perizie suppletive

ARTICOLO 21 - Collaudo - liquidazione

ARTICOLO 22- Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

ARTICOLO 23- Penali

ARTICOLO 24- Rinvio dinamico

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi in attuazione dell'articolo 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice") e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione del Codice"). Il presente atto, in conformità al vigente quadro normativo, individua i lavori, compresi quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria, i beni e i servizi acquisibili in economia da parte del Comune di Dualchi.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune di Dualchi nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici che, alla data del 29.04.2013, risultano essere i seguenti:

a. Euro 207.000 (IVA esclusa) per fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 9 e Art. 28, D.Lgs. 163/2006);

b. Euro 200.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (Art.125, commi 5 e 6, D.Lgs. 163/2006);

c. Euro 50.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori in amministrazione diretta (Art.125, comma 5, D.Lgs. 163/2006);

e. Euro 300.000 (IVA esclusa) per lavori attinenti i beni culturali (Art. 204, D.Lgs. 163/2006);

f. Euro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di lavori (Art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006);

g. Euro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006);

f. Euro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di prestazione di servizi tecnici (Art.125, comma 11, D.Lgs. 163/2006).

3. I limiti di importo sono inderogabili e non possono essere superati nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o qualsiasi altra modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

4. I limiti di importo possono variare esclusivamente nelle ipotesi di deroghe espressamente previste da fonti normative gerarchicamente sovraordinate ai regolamenti comunali. Si pensi, ad esempio, ai diversi importi sanciti dall'art.15 del D.Lgs n. 228/01, con riguardo agli affidamenti di lavori ad imprenditori agricoli.

Articolo 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può essere effettuata, entro i limiti economici di cui all'Art. 1, comma 2 del presente Regolamento:

a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;

b) mediante cottimo fiduciario, procedura in cui le acquisizioni avvengono attraverso affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune.

Articolo 3

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che in cottimo fiduciario, i seguenti lavori il cui importo complessivo non sia superiore ai limiti indicati dall' Art. 1, comma 2 del presente Regolamento:

- riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
- opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di terreni inondati;
- manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza;
- lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- puntellamenti, concatenamenti e demolizione di fabbricati e manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del sindaco;

- lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- i lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti al patrimonio dell'amministrazione;
- manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché sollevamento, e dei bagni pubblici;
- manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali: illuminazione pubblica, semafori elettrici, elettronici, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria di giardini, viali, passaggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria di cimiteri;
- completamento di opere esistenti nel cui progetto rientrano lavori urgenti;
- lavori da eseguire d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento del contratto;
- provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- i lavori, provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense.

Art. 4

Ulteriori lavori in economia

1. Ferma restando l'osservanza dei limiti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, possono, inoltre, eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

b) manutenzione di opere o impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

Articolo 5

Forniture in economia

Sono eseguite in economia le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore ai limiti indicati dall' Art. 1, comma 2 del presente Regolamento:

a) cancelleria, stampati, modulistica;

b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;

c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, apparecchi di illuminazione;

d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;

e) hardware, software, attrezzature e materiali di consumo per il sistema informatico;

f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;

h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;

j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;

k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;

l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;

m) combustibile per il riscaldamento di immobili;

n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;

o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi ed impianti (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, componenti impiantistiche per l'autoproduzione energetica da risorse rinnovabili, quali pannelli fotovoltaici, termo solari, inverter, ecc...);

p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;

q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);

r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione

e) riparazione dei beni mobili ed immobili;

s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;

u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;

w) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie;

x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;

y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune di Dualchi;

aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

bb) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

- cc) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- ee) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ff) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- gg) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- hh) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- ii) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.

2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere meramente esemplificativo.

Art. 6

Servizi in economia

I servizi che possono essere affidati in economia da parte del Comune di Dualchi, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli;
- c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto dei biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- d) servizi di trasporto aereo, terrestre e navale di qualunque genere, compreso l'acquisto dei relativi titoli di viaggio;
- e) servizi di telecomunicazione;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici ed affini compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web

- istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, finalizzati, tra l'altro, alla creazione e lo sviluppo di microimprese, all'incentivazione di attività turistiche, all'attuazione di strategie di sviluppo locale, di miglioramento della qualità della vita e della diversificazione delle attività economiche;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- n) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- p) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi,
- r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

w) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;

x) manutenzione e riparazione impianti semaforici;

y) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;

z) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del Corpo di Polizia Municipale;

aa) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;

bb) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;

cc) servizi tecnici di cui al successivo art. 7, alle condizioni e con le modalità ivi indicate dall'art. 12 del presente Regolamento;

dd) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti pubblici.

2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere meramente esemplificativo.

Articolo 7

Acquisizione in economia in casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articolo 8

SERVIZI tecnici acquisibili in economia

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 125, comma 11, del Codice e 267, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice, possono essere affidati in economia da parte del Comune di Dualchi i servizi tecnici di seguito definiti, se d'importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 1, comma 2-g (Euro 40.000,00). Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono individuati come servizi tecnici le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 252 del Regolamento di esecuzione del Codice, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento.

2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, quelli di seguito elencati in via non esaustiva:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice ed all'articolo 252 del Regolamento di esecuzione del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7 del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

Articolo 9

Modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 1, comma 2-e (40.000 Euro)

1. Per le forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 1, comma 2-e, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
2. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art 17 del presente Regolamento, che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale, scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Articolo 10

Modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 1, comma 2-e (40.000 Euro)

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui al precedente Art.1, comma 2-e ed inferiore alla soglia di cui al comma 2-a del medesimo Art. 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici eventualmente predisposti dal Comune nell'esercizio della propria potestà regolamentare.
2. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Articolo 11

Verifica della prestazione

1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione/fornitura, sottoscritta dal responsabile del procedimento, così come individuato dal successivo art. 17;

Articolo 12

Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti con le modalità e nei termini indicati nel contratto e nella lettera invito, previo accertamento della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del responsabile del procedimento, così come individuato dall'art. 17.

Articolo 13

Modalità di affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 1, comma 2-g (40.000 Euro)

1. Per i servizi tecnici il cui importo, stimato ai sensi del successivo articolo, è inferiore alla soglia di cui al precedente articolo 1, comma 2-g, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.

3. L'affidamento del servizio è disposto con determinazione del responsabile del servizio competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale/disciplinare d'incarico.

4. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo 1, comma 2-g, (Euro 40.000,00) e inferiore alla soglia di cui all'Art. 91, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (Euro 100.000, 00), l'affidamento del servizio avviene ai sensi dell' articolo 91, comma 2 del Codice ed in ossequio a quanto disposto dall'articolo 267 del Regolamento di esecuzione del Codice.

5. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento a seguito di una corretta analisi della prestazione richiesta, tenendo conto, tra l'altro, del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera, nonché delle voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

6. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del responsabile del procedimento che provvederà altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a

mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.

7. Con esclusione degli incarichi relativi alla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, la sottoscrizione della convenzione/disciplinare, per importi pari o superiori ad €uro 40.000,00, è preceduta dalla produzione di garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici, come disposto dall'art. 269 del Regolamento dei contratti.

Articolo 14

Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il proprio personale o con personale straordinario assunto per l'occorrenza.

2. Il medesimo responsabile dispone l'acquisto del materiale necessario all'esecuzione dei lavori, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso o se prescritto, appositi preventivi a ditte specializzate del settore. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, di comprovata urgenza o quando non abbia avuto riscontro una precedente richiesta di preventivi di spesa.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

4. Qualora la complessità dei lavori da eseguire lo richieda, deve essere approntata la seguente documentazione tecnica:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;

- l'esatta indicazione dei lavori;

- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;

- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa indicante gli eventuali materiali da acquistare;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 15

Procedura per l'esecuzione dei lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario

1. Qualora non sia possibile ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.

2. Per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario deve essere approntata:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;

- l'esatta indicazione dei lavori;

- le cause che hanno determinato la necessità e l'eventuale urgenza dell'intervento;

- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

- i tempi di realizzazione e di pagamento;

b) un preventivo nel quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

3. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

a) sulla base di indagini di mercato;

b) tramite gli elenchi, eventualmente formati dall'amministrazione.

L'affidamento dei lavori è disposto con determinazione del responsabile del procedimento che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata, scrittura privata autenticata od atto pubblico.

4. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 1, comma 2 -f è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Al medesimo competerà, altresì, la conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale, scrittura privata, scrittura privata autenticata od atto pubblico.

5. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Articolo 16

Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 17

Responsabile del procedimento

L'esecuzione delle spese in economia è disposta dalla P.O., responsabile del settore interessato all'acquisizione, secondo le rispettive competenze.

2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.

3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il responsabile del settore competente per materia.

Articolo 18

Contabilizzazione dei lavori in economia

I lavori in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori qualora è previsto che la direzione lavori sia seguita da una figura diversa.

Nel caso di lavori in amministrazione diretta la contabilità viene tenuta in un registro su cui si annota le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli ecc.

Nel caso di cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ove si annotano i lavori eseguiti risultanti dai libretti delle misure. Tale registro è tenuto a cura del responsabile incaricato alla direzione dei lavori o dal Direttore dei lavori appositamente incaricato.

Articolo 19

Lavori non contemplati nel progetto

Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri previsti nel progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del responsabile del servizio.

Articolo 20

Perizie suppletive

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:

- a) alla variante proposta;
- b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

2. Il responsabile del procedimento provvederà con propria determinazione, nel rispetto del disposto di cui al precedente articolo 1, comma 2, all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.

Articolo 21

Collaudo - liquidazione

Per i lavori a cottimo, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo.

L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente, deve risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il direttore dei lavori o responsabile del procedimento a seconda dei casi rilascia un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori o responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale indica:

i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;

le eventuali perizie suppletive;

l'impresa che ha assunto il cottimo;

l'andamento e lo sviluppo dei lavori;

le eventuali proroghe autorizzate;

le assicurazioni degli operai;

gli eventuali infortuni;

i pagamenti in acconto;

lo stato finale ed il credito dell'impresa;

le eventuali riserve;

l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori,

I pagamenti sono liquidati in base a stati di avanzamento, dal responsabile del procedimento.

Per le forniture la liquidazione avviene dietro presentazione di regolare fattura emessa nei modi e nei termini di legge. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza delle forniture all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi. In caso si riscontrino irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura il responsabile del servizio interessato assumerà i relativi provvedimenti.

La liquidazione avviene con determinazione del responsabile del servizio secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità.

Articolo 22

Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del responsabile del servizio, o tramite liquidazione diretta sulla fattura. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli ecc.. avviene mediante ordinativi emessi dall'ufficio di ragioneria sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal responsabile del servizio competente, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

Articolo 23

Penali

In caso di ritardo, imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo. In siffatto caso il responsabile del servizio competente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Articolo 24

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo. In particolare, anche in attesa di eventuale aggiornamento formale del presente regolamento, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione.

2. Trova in ogni caso applicazione la normativa sovraordinata.